



**Comune di
Castelnuovo
di Garfagnana**

Provincia di Lucca

2



Disposizioni normative

Sindaco:

Gaddo Lucio Gaddi

Assessore all'urbanistica:

Alessandro Fontana

Responsabile del procedimento:

Geom. Marcello Bernardini

Garante della comunicazione:

Geom. Vincenzo Canozzi

Redazione a cura di:

Dott. ing. Angela Piano

Dott. geol. Alessandro Giannini

Con la collaborazione di:

Dott. arch. Giuseppe Lazzari

Dott. ing. Paolo Amadio

Dott. geol. Miliana Pieroni

Castelnuovo di Garfagnana, febbraio 2012

**Modificata a seguito delle osservazioni
Adeguamento al PRAE ditta EUROCAVA**

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
ai sensi della L.R. 03/01/2005, n. 1

Comune di Castelnuovo di Garfagnana
(Provincia di Lucca)

Variante Regolamento Urbanistico

QP2. DISPOSIZIONI NORMATIVE

CONFRONTO

Castelnuovo di Garfagnana, febbraio 2012.

Art. 36 - Disposizioni relative alle alberature

§1. È prescritta la conservazione degli alberi isolati di interesse monumentale e ambientale individuati nelle tavole grafiche del R.U.; la eventuale loro sostituzione dovrà avvenire solo in casi di straordinaria necessità, in seguito a documentazione scientifica, con identica specie arborea o, quando ciò risulti impossibile, con altra specie ad alto fusto autoctona e tradizionale.

§2. È prescritta la conservazione di filari di alberi esistenti, anche mediante la loro sostituzione, ma nel rispetto delle specie arboree costituenti il filare. È altresì prescritta la conservazione di alberi di alto fusto isolati esistenti

§3. È prescritta la conservazione e il restauro delle siepi in bosso.

§4. È vietato rimuovere o danneggiare gli alberi protetti; effettuare capitozzature; alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature eccessive. Intorno all'apparato radicale degli alberi è vietato effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno; procedere a scavi di qualsiasi natura; ammassare materiali di qualunque tipo; versare sul terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante.

§5. Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di superiore a m. 0,80 misurata a m. 1,30 di altezza. Sono protette anche le essenze che per caratteristiche proprie della specie non raggiungono le dimensioni succitate. Qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante protette è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune, che dovrà valutare l'effettiva motivata e dimostrata impossibilità alla conservazione. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di un anno.

§6. Gli elaborati grafici dello stato attuale e di progetto dovranno documentare tutti gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento in una apposita planimetria con allegata documentazione fotografica. Anche se per le loro dimensioni gli alberi esistenti non rientrano tra quelli protetti, non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'amministrazione comunale. Il Comune ha facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi.

§7. È consentita la messa dimora delle seguenti piante:

7.1. Piante arboree autoctone o naturalizzate:

Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aesculus spp., Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula spp., Carpinus betulus, Castanea sativa, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Juglas regia, Laburnum spp., Malus domestica, Morus alba, Ostrya carpinifolia, Platanus spp., Populus alba, Populus nigra "Italica", Prunus avium, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus petrae, Quercus pubescens, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Taxus baccata, Ulmus spp.

7.2. Piante arbustive coprisuolo per aree scoscese e di sponda fluviale:

Abelia spp., Berberis spp., Buddleia davidii, Cornus alba, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Corylus maxima, Cotinus coggygria, Cotoneaster spp., Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Cytisus spp., Deuzia gracilis, Eleagnus spp., Escallonia spp., Hypericum calycinum, Hypericum hidcote, Ilex aquifolium, Laurus nobilis, Nerium oleander, Philadelphus spp., Prunus spp., Potentilla fruticosa, Prunus padus, Prunus spinosa, Rhamnus catartica, Rosa spp., Salix purpurea, Salix eleagnos, Spartium junceum

7.3. Piante vietate in prossimità di aree gioco, nelle aree del Parco fluviale del Serchio, nei parchi e giardini pubblici, nelle aree a verde di quartiere, nelle aree per il gioco di pertinenza delle scuole:

Aconitum nepellus, Anemone nemorosa, Aquilegia vulgaris, Buxus sempervirens, Clematis vitalba, Colchicum autumnale, Convallaria majalis, Daphne mezereum, Digitalis purpurea, Euonymus europea, Fagus selvatica, Hedera helix, Helleborus spp.

Ilex aquifolium, Juniperus communis, Kalmia spp., Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera spp., Lupinus spp., Nerium oleander, Prunus laurocerasus, Rhamnus catartica, Rododendron spp., Robinia spp., Sambucus edulus, Sambucus racemosa, Spartium junceum, Symphoricarpos spp., Taraxacum spp., Taxus baccata, Thuja spp., Viburnum spp.

Art. 42 - Aree per attività estrattive esistenti (AEe)

§1. Le aree attualmente destinate all'attività estrattiva, lungo il fondovalle del torrente Turrite Secca, sono individuate da apposita campitura nelle tavole grafiche del R.U.; valgono le previsioni del P.R.A.E.R. e dei piani di coltivazione approvati.

§2. Interventi ammessi

In dette aree sono ammesse le attività di escavazione finalizzate alla commercializzazione del prodotto scavato, nonché le attività finalizzate al ripristino e recupero ambientale e funzionale dei siti

estrattivi, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R.T. 78/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse anche le attività di prima e seconda lavorazione del prodotto scavato.

§3. Procedure per l'attuazione degli interventi

Gli interventi tesi al proseguimento dell'attività di escavazione e di trasformazione del materiale nell'ambito dell'area di escavazione continueranno ad attuarsi nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi piani di coltivazione autorizzati ai sensi della L.R.T. 78/98.

Eventuali modifiche alla previsione degli stessi, richiesti per motivate ragioni e che interessino le modalità di estrazione, lavorazione e trasporto del materiale, la geometria del fronte di scavo e dei piazzali, le modalità del ripristino ambientale, potranno essere attuate solo previa approvazione di un progetto di coltivazione in variante. Le varianti al progetto autorizzato si conformano al disposto dell'art. 15, comma 6, L.R.T. 78/98.

Il progetto di variante non può in alcun modo allungare i tempi dell'autorizzazione concessa al piano di coltivazione cui si riferisce.

Per i piani di coltivazione e per le eventuali varianti si richiamano, inoltre, i disposti della normativa di Valutazione di Impatto Ambientale e sono fatte salve eventuali prescrizioni derivanti dalle procedure di VIA.

§4. Durata del piano di coltivazione

Le autorizzazioni all'escavazione saranno rilasciate secondo le disposizioni dettate dalla L.R.T. 78/98 e successive modifiche ed integrazioni e avranno una durata determinata dal Comune in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, agli investimenti previsti ed in particolare alle quantità annuali di escavazione programmate. La durata delle autorizzazioni non potrà comunque superare i 20 anni, come stabilito dall'art. 18 della L.R.T. 78/98.

§5. Prescrizioni relative alla redazione del progetto di coltivazione

La redazione del progetto di coltivazione, nell'ambito dell'area estrattiva, da allegare alla domanda di autorizzazione all'escavazione, sarà conforme al disposto dell'art.12 della L.R.T. 78/98 e successive modifiche ed integrazioni coniugando gli aspetti di tutela delle risorse essenziali con le esigenze di carattere tecnico-economico di gestione dell'attività.

In particolare il progetto deve prevedere:

- 1) Il rilievo topografico a curve di livello della cava in scala opportuna non inferiore a 1: 1000
- 2) Il piano di coltivazione diviso per lotti o per fasi, con cronoprogramma degli interventi, informazioni sulle macchine e sugli impianti, sulle infrastrutture e sui servizi, sulla gestione degli scarti di lavorazione, sulla gestione delle acque meteoriche ed industriali. Si preferisce quando possibile, la tecnica di coltivazione per lotti successivi: l'inizio dell'escavazione di un nuovo lotto dovrà essere contestuale a quello delle operazioni di recupero del lotto sfruttato.
- 3) Il progetto deve presentare la caratterizzazione completa dei materiali di scarto, sia rocce che fanghi, con utilizzo sia dei metodi di campionamento che delle metodiche analitiche adeguate alla normativa vigente.
- 4) Il piano di recupero e ripristino deve garantire il massimo reintegro paesaggistico attraverso il modellamento morfologico ed il completo mascheramento dei fronti di cava con essenze arboree ed arbustive **utilizzando privilegiando le specie autoctone, possibilmente di provenienza locale e con certificazione di provenienza come Materiale Forestale di Propagazione (MFP).** La progettazione deve essere comunque conseguente e compatibile alla caratterizzazione fisica, geologico strutturale e meccanica della formazione oggetto di coltivazione e congruente con l'ambito morfologico di inserimento della cava.
- 5) Nel caso di aree destinate ad attività estrattiva confinanti, presenti anche in territori comunali diversi, i piani di coltivazione e di ripristino dovranno essere coordinati in modo da conseguire un corretto uso della risorsa ed un recupero ambientale omogeneo per tutta l'area interessata dall'attività estrattiva, senza determinare discontinuità morfologiche e vegetazionali.

§6 Tecniche di estrazione e trasporto dei materiali

La coltivazione dell'area destinata ad attività estrattiva deve essere fatta procedendo dall'alto verso il basso con ribassi successivi dei gradoni o dei piazzali di lavoro in modo da favorire le operazioni di ripristino su quei settori che abbiano raggiunto il profilo finale. L'altezza del fronte e la sua inclinazione devono essere compatibili con le caratteristiche geologico strutturali e geomeccaniche del giacimento in lavorazione e la sua stabilità deve essere garantita sia durante la lavorazione che nella configurazione finale. E' comunque vietato tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

Le scelte relative alle caratteristiche geometriche da dare al fronte di scavo (direzione, inclinazione, altezza e larghezza dei gradoni) sia in fase di lavorazione che nella configurazione finale, devono

essere sostenute da una accurata analisi di stabilità dove siano valutate le caratteristiche geologico strutturali e geomeccaniche del giacimento. La relazione contenente l'analisi di stabilità deve essere periodicamente aggiornata in base alle normative vigenti ed è parte integrante del piano di coltivazione della cava. Inoltre, dovrà essere garantita l'accessibilità ai gradoni ed ai piazzali alle macchine e agli addetti in condizioni di sicurezza nella fase di escavazione e di recupero ambientale del sito.

Il piano di coltivazione dovrà indicare il sistema di abbattimento della roccia ritenuto più idoneo in base alle caratteristiche geostrutturali del giacimento, le misure da mettere in atto per ridurre rumore, polveri e vibrazioni e le motivazioni tecniche, economiche e ambientali a sostegno della scelta fatta del sistema di abbattimento rispetto ad altre.

Il trasporto del materiale dal fronte di scavo al piazzale di stoccaggio per il carico sugli automezzi o per sottoporlo a operazioni di prima o seconda lavorazione deve preferibilmente essere fatto con mezzi meccanici; soluzioni diverse, soprattutto se prevedono la realizzazione di coni di gettito, devono essere giustificate dal punto di vista tecnico, economico e ambientale nel piano di coltivazione.

Sono consentite tolleranze dimensionali dei gradoni, rispetto al progetto autorizzato, fino ad un massimo di m.l. 1,00 in larghezza ed altezza.

Per il trasporto dei materiali in uscita dalle aree destinate ad attività estrattiva devono adottate misure di mitigazione e di protezione in modo tale da impedire ai materiali di risulta il raggiungimento della sede stradale, quali la copertura degli automezzi, il rispetto del codice della strada ed il rispetto degli orari definiti dal comune per il transito in via Fabrizi.

Ai fini della sostenibilità ambientale dell'aria, dei rumori e del traffico sulla sede stradale si specifica che i nuovi piani di coltivazione dovranno uniformarsi quantitativamente e qualitativamente alla previsione di produzione unitaria di materiale, oggetto di trasporto su strada, già contenuta nei piani di coltivazione vigenti e per i quali risultano effettuate le relative verifiche di impatto e mitigazione in sede della valutazione di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

§7. Tutela delle acque superficiali e sotterranee

In base alle caratteristiche idrografiche e idrogeologiche dell'area di escavazione, il piano di coltivazione deve prevedere le modalità di regimazione delle acque di ruscellamento sui gradoni e sui piazzali nonché idonei sistemi di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque utilizzate per il lavaggio del materiale dei mezzi e degli impianti.

Nelle attività lavorative di cava che prevedono l'impiego di acqua deve essere previsto il riutilizzo dell'acqua reflua limitando il ricorso ad approvvigionamenti esterni solo per il reintegro dell'acqua persa nelle attività di processo.

Il piano di coltivazione deve altresì indicare le opere necessarie allo stoccaggio dei carburanti e lubrificanti e predisporre opportuni accorgimenti per evitare eventuali sversamenti durante le operazioni di rifornimento e manutenzione delle macchine, e le misure da mettere in atto per fronteggiare eventuali perdite di carburanti e lubrificanti nell'area di cava **e definire che nei processi estrattivi devono essere utilizzati lubrificanti di derivazione da oli minerali.**

§8. Limitazione dei rumori e delle vibrazioni

Tutte le operazioni di escavazione che prevedano l'impiego di esplosivi e/o demolitori idraulici (martelloni), devono essere eseguite utilizzando le migliori metodologie conosciute per l'abbattimento delle vibrazioni e dei rumori ed inoltre dovranno essere previsti opportuni accorgimenti per ridurre il disagio nella popolazione. Metodologie ed accorgimenti dovranno essere dettagliatamente illustrati nel Piano di Coltivazione.

§9. Abbattimento delle polveri

Tutte le lavorazioni previste per l'attività estrattiva e per la prima e seconda lavorazione, comprese quelle del trasporto del materiale prodotto, dovranno adottare i migliori criteri e idonee metodologie per il massimo abbattimento delle polveri, a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente. Le metodologie utilizzate dovranno essere dettagliatamente evidenziate nel Piano di Coltivazione.

§10. Tutela della sicurezza dei lavoratori

Il Piano di Coltivazione deve essere redatto conformemente sia alle disposizioni di settore in materia di sicurezza delle attività estrattive (D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e del D.Lgs 25/11/1996 n. 624 "Attuazione delle Direttive 92/91 CEE e 92/104 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive") che delle altre norme di carattere generale in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e

tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché delle disposizioni normative specifiche relative all'istallazione, uso e manutenzione di impianti e macchinari necessari al ciclo lavorativo.

Su apposita cartografia dovranno inoltre essere evidenziate le aree della cava (viabilità e piazzali) accessibili solo ai mezzi operativi di cava distinguendola da quelle aree dove i mezzi di cava possono interferire con mezzi provenienti dall'esterno.

Il progetto di coltivazione della cava deve quindi correlarsi con il Documento Sicurezza e Salute (art. 6 D.Lgs. 624/96) il cui "schema dettagliato" rappresenta un elaborato progettuale che ai sensi dell'art. 12, comma 2, punto g, della L.R. Toscana 78/98, fa parte integrante del Piano di Coltivazione.

§11. Smaltimento dei rifiuti

I rifiuti prodotti dall'attività della cava dovranno essere smaltiti in conformità con le vigenti leggi in materia.

§12. Attrezzature per la lavorazione e attrezzature di servizio all'attività estrattiva

Nell'area di cava possono essere installate attrezzature, macchinari e impianti funzionali all'attività estrattiva. Dette attrezzature avranno carattere pertinenziale all'attività e per questo sono da considerarsi provvisorie in quanto dovranno essere rimosse al termine dell'attività estrattiva, secondo le indicazioni del piano di coltivazione e di ripristino. Per quanto sopra, l'installazione delle strutture dovrà avvenire attraverso la presentazione di idoneo titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia.

§13. Opere di urbanizzazione primaria da realizzare

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria che l'Amministrazione Comunale riterrà necessarie perché non presenti o per un miglioramento della situazione attuale, dovrà essere inserita nel piano di coltivazione, come disposto alla lettera "e", art. 12, L.R.T. 78/98.

Tutte le opere di urbanizzazione primaria quando non necessarie alla destinazione d'uso del sito estrattivo, dovranno essere rimosse al momento della fase di ripristino ambientale.

§14. Prescrizioni per l'esecuzione della risistemazione ambientale e funzionale dell'area

Per ogni cava in esercizio o in progetto dovrà essere realizzato un piano di recupero ambientale come disposto alla lettera "d", art. 12, L.R.T. 78/98.

La finalità del recupero sarà quella di riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione. Le modalità di recupero dovranno favorire sia il modellamento dei versanti secondo le caratteristiche morfologiche del luogo sia la ricostruzione di manti vegetali privilegiando specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone. A tal fine il progetto di recupero ambientale e funzionale dell'area dovrà essere sviluppato tenendo conto dei seguenti elementi:

- 1) base conoscitiva floristica e fitosociologica, con particolare riferimento alle serie dinamiche degli ecosistemi interessati per l'efficace sfruttamento delle caratteristiche biotiche di ogni singola specie;
- 2) non dovrà essere ispirato alla sola logica del mimetismo, ma dovrà tendere alla ricostituzione della matrice naturale usando i processi naturali anche in relazione alle specifiche caratteristiche microclimatiche;
- 3) utilizzo degli inerti tradizionali, ma anche di materiali di nuova concezione quali le georeti tridimensionali e geotessuti sintetici in abbinamento a piante o parti di esse;
- 4) abbinamento della funzione di consolidamento con quella di reinserimento naturalistico e paesaggistico;
- 5) miglioramento nel tempo delle due funzioni sopra citate a seguito dello sviluppo delle parti aeree e sotterranee delle piante impiegate;

Le modalità specifiche del recupero della cava si dovranno attenere ai seguenti principi generali:

- 6) miglioramento delle condizioni di intervento sia attraverso le modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) sia del substrato (riporto di terreno vegetale e di inerti a frazioni fini);
- 7) i gradoni dovranno essere conservati percorribili per il transito degli addetti alla manutenzione della vegetazione;
- 8) eventuali i materiali di risulta saranno preferibilmente utilizzati per il ritombamento delle aree estrattive dismesse;
- 9) un'attenzione particolare va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo, favorendo in tal caso il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.): va sottolineato a questo riguardo che la condizione principale per la riuscita del recupero delle cave è proprio la disponibilità di terreno vegetale.

Negli interventi di recupero ambientale possono essere utilizzati i residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili.

L'attività di recupero deve indicare, per ogni fase, i tempi necessari. L'ultima fase deve comunque concludersi entro tre anni dalla fine dell'attività estrattiva.

In particolare si dovrà procedere al ripristino mediante il riporto di terreno vegetale o di altro materiale purché risulti idoneo ai sensi della specifica normativa vigente in materia, e successiva messa a dimora di essenze arboree ed arbustive. Le pedate dei gradoni dovranno essere ricoperte da terreno vegetale o con i materiali menzionati al punto 8 per uno spessore tale da favorire l'attecchimento e la crescita delle essenze vegetali previste in progetto. In tale contesto, lo spessore del materiale riportato non dovrebbe essere inferiore ad 1 metro.

Il progetto dovrà descrivere le tecniche che saranno adottate per la messa a dimora delle specie vegetali. Al fine di favorire l'attecchimento delle specie vegetali introdotte dovrà essere previsto un opportuno sistema d'irrigazione del sito, da proseguire fino alla certezza dell'avvenuto attecchimento.

§15. Norme particolari

Per l'area di cava sulla riva sinistra del torrente Turrîte è ammesso lo stoccaggio e il riciclaggio dei materiali inerti non pericolosi derivanti da demolizioni di edifici e manufatti in muratura e calcestruzzo armato, nonché da scavi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche ed opere edilizie secondo le disposizioni **della normativa vigente** ~~contenute nell'art. 37 della L.R.T. 78/98 e successive modifiche e integrazioni~~; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione della compatibilità con l'attività estrattiva e con le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'area interessata e comunque non può avere una durata superiore a quella prevista per l'attività estrattiva.

A fine del ciclo di lavorazione, il **loro** riuso ~~delle aree destinate all'attività estrattiva~~ avverrà come di seguito indicato:

1. Per la cava sulla riva destra del torrente Turrîte denominata Eurocava, con destinazione a aree boscate;
2. Per la cava sulla riva sinistra del torrente Turrîte denominata COIME, a monte a valle della via provinciale di Valdarni, con destinazione a attività artigianali e industriali. Per tale area gli interventi previsti **di sistemazione della definitiva messa in sicurezza e reinserimento ambientale dell'area, a seguito dello smantellamento degli eventuali impianti**, si realizzano previa approvazione di piano attuativo, favorendo le rilocalizzazioni di attività esistenti nel territorio comunale.

Valgono inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni:

- La riconversione dell'area ~~estrattiva~~ in area per attività produttive artigianali e industriali esclude la parte a valle della strada provinciale che dovrà essere riconvertita a verde alberato.
- La rimanente area, a monte, lungo la strada provinciale di Valdarni, dovrà essere la protetta con rilevato di terra con sistemazione a verde e con schermatura di alberi;
- Il piano attuativo dovrà indicare: la viabilità interna, le aree di parcheggio, nel rispetto degli standard e delle altre disposizioni vigenti, i piazzali di lavoro da realizzarsi con materiali non bituminosi e permeabili; le aree per le attrezzature collettive;
- Dovrà essere prevista e dettate le norme per la sistemazione generale delle aree con piantumazione di alberi conformi alle disposizioni dell'art. 36.
- Dovranno essere indicati i tipi edilizi previsti e i materiali da usare, al fine di organizzare l'area secondo criteri omogenei di intervento e di riconfigurazione urbanistica coordinata.

Per quanto non espressamente previsto dalla norme del presente articolo si rimanda alle disposizioni delle L.R.T. n. 78/98 e succ. modifiche ed integrazione.

Art. 48 - Norme comuni alle aree boscate

§1. Si definiscono boschi tutti i soprassuoli che includono pinete, alberature miste di latifoglie, robinieti, robinieti con latifoglie, cerrete, castagneti e castagneti da frutto, nei quali deve essere garantito il rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea, secondo i dettati e le indicazioni della L.R. 39/2000, del relativo regolamento di attuazione e delle successive modifiche e integrazioni.

§2. Si definiscono boscate tutte quelle aree coperte da vegetazione arborea spontanea o di origine artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo; si considerano tali anche le superfici alberate lungo i corsi d'acqua e quelle già boscate e momentaneamente sprovviste di soprassuolo per interventi

selvicolturali a causa di eventi naturali, artificiali o incendi.

Nelle aree boscate ricadono inoltre:

a) aree di limitata estensione che, per effetto dell'abbandono di coltivi, sono soggette all'avanzamento del bosco;

b) aree da riconvertire a bosco perché oggetto di recenti tagli di alberature non autorizzate.

§3. I boschi e le aree boscate sono individuate nelle tavole grafiche del R.U. con unica campitura. Si precisa che, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni normative, dette aree sono state individuate tramite interpretazione di fotografie aeree zenitali. Le aree eventualmente oggetto di cambio colturale ai sensi della L.R. 39/2000 del relativo regolamento di attuazione e delle successive modifiche e integrazioni non sono da considerare oggetto di vincolo paesaggistico una volta terminata e verificata la regolare trasformazione agricola dell'area.

§4. Il R.U., nel rispetto delle indicazioni del P.S. e della L.R. 39/2000, prevede la tutela e la valorizzazione delle superfici boscate; tutti gli interventi dovranno pertanto, essere condotti salvaguardando la vegetazione esistente e il sottobosco e sono soggette al preventiva autorizzazione della Provincia.

§5. Le aree boscate e, al loro interno, il reticolo viario minore comprendente la viabilità storica comunale e poderale, il reticolo idrografico e i terrazzamenti, sono soggetti a tutela attiva allo scopo di salvaguardare il valore paesaggistico e ambientale delle superfici boscate e tutelare le attività produttive legate al mantenimento colturale secondo le usuali tecniche forestali.

§6. Sono ammessi gli interventi colturali condotti nel massimo rispetto delle preesistenze, favorendo il ripristino della vegetazione tipica e le opere di utilizzazione e di governo che concorrono a prevenire le cause di incendio e il propagarsi delle fiamme e a garantire la protezione del suolo da fenomeni erosivi. Sono, inoltre, ammissibili:

- la realizzazione di viabilità poderale funzionale alla conduzione dei fondi;
- la realizzazione di piste di servizio;
- la realizzazione di percorsi destinati all'escursionismo naturalistico e didattico, ecc..

§7. Sono vietati:

- la riduzione della superficie forestale, fatte salve le particolari condizioni previste dalla L.R. 39/2000 e quanto previsto al successivo comma 5;
- la riduzione e/o l'eliminazione delle superfici boscate per la realizzazione di nuovi impianti colturali a meno che il bosco non sia costituito da *Robinia pseudoacacia*;
- il taglio delle piante monumentali, la distruzione e il danneggiamento di specie rare e di endemismi anche al di fuori delle aree boscate;
- l'asportazione della copertura morta (lettiera, humus), del muschio e dei licheni;
- gli interventi che determinano alterazioni morfologiche del suolo, ad eccezione degli interventi previsti al §12 e degli interventi di sistemazione, ripristino e messa in sicurezza dei versanti al fine di migliorare la stabilità dei versanti stessi;
- la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali non previste dal R.U.

§8. E' ammesso il cambio colturale da bosco a coltura agricola solo in caso di bosco costituito prevalentemente o totalmente da *Robinia pseudoacacia*.

§9. Le aree boscate sono caratterizzate dalla presenza di piccole radure e manufatti edilizi radi o aggregati in piccoli nuclei. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle aree boscate sono condizionati al mantenimento delle caratteristiche strutturali, architettoniche e tipologiche degli edifici e dei manufatti: è prescritto in particolare l'uso della pietra a faccia vista per qualsiasi tipo di intervento.

§10. Sono ammessi ampliamenti di annessi agricoli di superficie utile inferiore a mq. 20 esclusivamente per l'installazione di servizi igienici e tecnologici. L'ampliamento deve essere di superficie massima mq. 8 e comunque di larghezza non superiore al lato più corto del fabbricato esistente e di profondità inferiore a m. 2,00.

§11. E' ammesso l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente per attività di ristoro a servizio del turismo e dell'escursionismo naturalistico e didattico e per attività commerciali utilizzate per la vendita di prodotti agricoli. Per le abitazioni non rurali, purché non siano classificate come edifici del sub-sistema insediativo storico, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia. È ammessa, la costruzione di manufatti ad uso precario per allevamento avicunicoli (pollai, conigliere ecc.) secondo le norme di cui al successivo art. 53, §4.

§12. E' consentita la realizzazione di nuove piste forestali a carattere permanente che rispettino le seguenti dimensioni: larghezza max. m. 2,50; massima pendenza dei singoli tratti 18%; pendenza media massima dei tratti con analogo andamento 10%, purché siano dotati di opere di contenimento e di regimazione delle acque realizzate preferibilmente con metodi di ingegneria naturalistica,

assegnando priorità a componenti architettoniche e materiali tipiche dei luoghi.

§13. L'attraversamento dei corsi d'acqua dovrà essere effettuato unicamente con ricorso a guadi di tipo rovescio e le scarpate delle piste, a monte ed a valle, se non sono previste opere di sostegno, non dovranno avere un angolo superiore al limite dell'angolo di attrito dei componenti del suolo: il convogliamento delle acque meteoriche, o di altra origine, captate dalla sede stradale dovrà avvenire unicamente negli impluvi naturali.

§14. Le aree intercluse nel bosco con destinazione d'uso attuale a prato-pascolo, a prato falciabile, a pascolo cespugliato, di superficie superiore a mq. 2.000 non possono essere oggetto di rimboschimento, fatte salve particolari esigenze d'ordine idrogeologico.

§15. Nelle aree limitrofe alle aree destinate all'attività estrattiva, presenti lungo il fondovalle del torrente Turrite Secca ed individuate con apposita campitura nelle tavole grafiche del R.U., sono consentiti interventi di sistemazione ambientale, ripristino e messa in sicurezza dei versanti al fine di migliorare la stabilità dei versanti stessi e la realizzazione di piste di servizio per la realizzazione degli interventi.

Art. 93 - Aree contigue del Parco delle Apuane

§1. Le aree contigue al Parco delle Apuane sono appositamente individuate nelle tavole grafiche del R.U. Ogni intervento in dette aree è soggetto al preventivo parere della Commissione del paesaggio e al successivo pronunciamento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico.